

Allegato A alla Dgr

n del



**CONTRATTO**

**TRA L'AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6**

**"VICENZA" E LA CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA**

**VILLA BERICA" S.p.A. DI VICENZA**

**PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI E DI**

**RICOVERO**

**TRA**

L'Unità Locale Socio-Sanitaria n.6 "Vicenza" (di seguito denominata U.L.SS.) con sede e domicilio fiscale in Via Rodolfi n. 37 - Vicenza - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242 - rappresentata dal Legale Rappresentante Direttore Generale, Ing. Ermanno Angonese, nato il 10/02/1949 a Mason Vicentino (VI), residente in Via Nogaredo, 38 - Mason Vicentino (VI), Cod. Fisc. NGNRNN49B10F0190

**E**

la Casa di Cura privata, accreditata, VILLA BERICA S.p.A. (nel seguito denominata Casa di Cura) con sede a Vicenza in via Capparozzo, 10, C.F. e R.I. 06002511001 - P.IVA 02933770246 rappresentata dal Direttore Generale pro tempore dr.ssa Carla Trevisan nata ad Arzignano il 05/01/1958

**PREMESSO CHE**

- la Regione del Veneto, con D.G.R. 19 novembre 2013 n. 2122, avente per oggetto *"Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture"*



Allegato A alla Dgr  
n del

di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR del

18 giugno 2013", ha ridefinito le schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla L.R. n. 39/1993 e le schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie.

- A fronte della nuova e diversa dotazione di posti letto, l'U.L.SS. con nota prot. n. 20151 del 23 marzo 2015 aveva manifestato alla Regione l'esigenza di affidare temporaneamente l'erogazione di alcune prestazioni di ricovero alla Casa di Cura Villa Berica S.p.A. di Vicenza (erogatore privato al quale è stato rinnovato da ultimo con D.G.R.V. del 20 dicembre 2013 n. 2523 l'accreditamento e con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale 6 febbraio 2015 n. 31 l'autorizzazione all'esercizio), nell'area riabilitativa, lungodegenziale, di chirurgia generale e ginecologica, mediante la stipula di apposito contratto che prevedeva una durata biennale per un volume dall'importo totale lordo di Euro 1.610.000,00 (Euro 805.000,00 annui) da scontare del 20%;

- la medesima Regione Veneto con D.G.R. 14 maggio 2015 n. 745 ha accolto la richiesta ed approvato tale proposta di contratto.

- Con nota del 6 luglio 2015, ricevuta dall'U.L.SS. il successivo 8 luglio 2015 prot. 0045880, la Casa di Cura ha dichiarato la propria disponibilità a riformulare i termini del contratto ex D.G.R.V. n. 745/2015 rendendosi comunque disponibile ad un incontro per trovare una soluzione alternativa.



Allegato A alla Dgr  
n del

- Nel frattempo in seno all'U.L.SS. sono emerse rilevanti criticità sia nell'ambito di alcune prestazioni di ricovero come rilevato negli incontri regionali di verifica e valutazione degli indicatori di attività e costo, sia nella gestione dei volumi delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei relativi tempi d'attesa, segnalati dalla Regione con note del 22 giugno 2015 prot. n. 257179 e del 22 luglio 2015 prot. n. 302264.

- In data 28 luglio le Parti si sono incontrate dove l'U.L.SS. ha rappresentato alla Casa di Cura il mutato fabbisogno sanitario dove, pur permanendo un fabbisogno di prestazioni di ricovero nell'area chirurgica e riabilitativa-lungodegenziale, la prevalente necessità ora è di assicurare i tempi d'attesa nelle prestazioni specialistiche ambulatoriali cd. "traccianti" (ex allegato A) D.G.R.V. n. 600-2007 e s.m.i.).

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

a) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

b) La Casa di Cura fornisce ai pazienti inviati dall'U.L.SS., senza oneri per gli stessi fatta salva eventuale compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, attraverso il proprio personale qualificato, l'assistenza medica, infermieristica e tecnica necessaria per l'esecuzione di prestazioni specialistiche ambulatoriali cd. "traccianti" (ex allegato A) D.G.R.V. n. 600-2007 e s.m.i.) e di ricovero nell'ambito dell'area chirurgica e riabilitativa-lungodegenziale.

c) Le attività di cui al precedente comma b) devono essere inserite nei protocolli dell'U.L.SS. concordando preventivamente professionalità,

Allegato A alla Dgr

n. del



tecnologie e procedure, sulla base di linee guida ad hoc, con la collaborazione dei Direttori delle Unità Operative Complesse dell'U.L.SS. coinvolte.

## ART. 2 – ORGANIZZAZIONE

a) Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale cd. "traccianti" verranno gestite liste/ambulatori CUP appositamente dedicate.

b) Per le prestazioni di ricovero i pazienti da inviare in Casa di Cura verranno selezionati dagli specialisti dell'Azienda U.L.SS. e saranno segnalati alla Casa di Cura mediante scheda riassuntiva del paziente.

Sulla scorta di quanto sopra esposto sarà redatto apposito protocollo di invio del paziente.

c) La dimissione dei pazienti dovrà essere comunicata all'Unità Operativa inviante, sulla base degli accordi convenuti nel protocollo di cui al precedente comma b) del presente articolo.

d) La Casa di Cura struttura l'attività assistenziale per i pazienti di cui al presente contratto garantendo una adeguata quotidiana presenza sulla settimana lavorativa, con figure mediche specialistiche nelle attività oggetto del presente contratto ed un servizio di pronta disponibilità delle stesse per 365 giorni all'anno. La metodologia e le risorse assistenziali trovano specifica descrizione nei protocolli condivisi tra le Parti. La selezione del personale medico di guardia presso la Casa di Cura è curata dalla Casa di Cura stessa con una verifica delle competenze svolte in collaborazione con i Direttori delle Unità Operative interessate dell'U.L.SS..



Allegato A alla Dgr  
n del

e) Periodicamente o, comunque, su richiesta di una o entrambe le Parti, saranno effettuate valutazioni e verifiche sia sul percorso organizzativo che sui volumi di attività erogati o da erogare.

### **ART. 3 - REGOLAMENTO DEI RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI**

a) Il corrispettivo complessivo massimo lordo riconoscibile alla Casa di Cura dall'U.L.SS. per le prestazioni aggiuntive viene stabilito, per un biennio decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto nei seguenti importi:

- I<sup>a</sup> annualità: € 805.000,00=

- II<sup>a</sup> annualità: € 805.000,00=

b) Gli importi di cui al comma a) del presente articolo, calcolati sulla base della valorizzazione delle prestazioni a tariffe vigenti al momento dell'erogazione delle stesse, saranno fatturati all'U.L.SS. applicando uno sconto del 13% e saranno corrisposti dall'U.L.SS..

c) Pertanto, il valore lordo omnicomprensivo delle prestazioni da erogare in base al presente contratto sarà di € 1.610.000,00, che al netto dello sconto del 13%, sarà pari ad € 1.400.700,00= corrispondente ad un importo netto annuo di € 700.350,00= per ciascun anno.

L'importo annuale al lordo dello sconto, pari ad Euro 805.000,00, sarà così ripartito:

- Euro 410.550,00 per prestazioni specialistiche ambulatoriali cd. "traccianti" (ex allegato A) D.G.R.V. n. 600-2007 e s.m.i.) al lordo dell'eventuale ticket sanitario;



n del

➤ Euro 394.450,00 per prestazioni di ricovero nell'ambito

dell'area chirurgica e riabilitativa-lungodegenza;

d) Il corrispettivo dovuto sarà fatturato mensilmente dalla Casa di Cura all'U.L.SS. e separatamente rispetto alle altre specialità accreditate.

e) Unitamente alle fatture dovranno essere trasmesse le prescrizioni (ricette rosse e/o DEMA) per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e le SDO con relativi tracciati *records* per i dovuti controlli da parte dei Servizi competenti.

f) L'U.L.SS. si impegna al pagamento delle fatture entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse, salvo disponibilità finanziaria.

**ART. 4 - VALIDITÀ'**

a) Il contratto ha validità dalla data di sua sottoscrizione per due anni (24 mesi).

b) Su proposta di una o di entrambi le parti è possibile apportare modifiche al presente contratto qualora risultassero funzionali al miglioramento della situazione operativa oppure a seguito di determinazioni regionali.

c) Qualora intervengano norme e/o provvedimenti giudiziari o amministrativi regionali o nazionali incompatibili e/o ostativi rispetto alle attività oggetto del presente contratto, esso sarà risolto di diritto.

**ART. 5 - COPERTURA ASSICURATIVA**

a) La Casa di Cura, titolare dell'erogazione delle prestazioni, risponde civilmente nei confronti degli utenti per gli eventuali danni ad essi cagionati nel corso dell'attività oggetto del presente contratto.



n del

b) L'ULSS resterà in ogni caso estranea a qualsiasi vertenza che dovesse insorgere con i pazienti in relazione allo svolgimento della predetta attività e, comunque, verrà tenuta manlevata dalle conseguenze di eventuali azioni intraprese nei propri confronti in relazione all'attività oggetto del presente contratto.

#### **ART. 6 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY**

a) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", Casa di Cura Villa Berica S.p.A. è nominata responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente contratto.

b) In particolare, la Casa di Cura si impegna ad osservare quanto previsto nel documento (Misure minime di sicurezza e documento programmatico sulla sicurezza) approvato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS. n. 6 "Vicenza" n. 80 del 16.03.2006 e a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

#### **ART. 7 - FORO COMPETENTE**

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente contratto.



n del

In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

**ART. 8 - NORMA DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari in materia.

**ART. 9 – REGISTRAZIONE**

Il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 con oneri a carico della Casa di Cura. E' soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 C.C. le Parti dichiarano di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente l'art. 5 lett. b).

Letto, confermato e sottoscritto.

Vicenza, \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

della Casa di Cura

dell'Azienda U.L.SS.

Villa Berica S.p.A.

n. 6 "Vicenza"

dr.ssa Carla Trevisan

dott. ing. Ermanno Angonese